

Avv. Graziangela BERLOCO
Via G. Tritto, 5 (ang. Via T. Mercadante)
70022 ALTAMURA - Tel./Fax 080.9140444
e-mail: avv.berloco.grazia@gmail.com



N° 1095/20 Sent.
N° 1951/18 R.G.L.
N° / Cron.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO**

Il giudice
dott. Luca Caputo
nel procedimento r.g.n. **1951/2018**
avente ad oggetto: altre ipotesi
ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

TRA

~~TOMMASICCHIO~~ ~~GIANNUZZI~~, nata a ~~Corato~~ ~~l'altamura~~,
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli
avv.ti Gianluigi Giannuzzi Cardone e Graziangela Berloco, presso il
cui studio in Bari, alla via Marchese di Montrone n. 126,
elettivamente domicilia

RICORRENTE

E

**M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore **E UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, UFFICIO III, AMBITO
TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI**, in persona del
dirigente scolastico del Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi di
Corato, e con questi elettivamente domiciliati alla via Teano n. 5,
presso il Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi

RESISTENTI

CONCLUSIONI

In data 16 novembre 2020 la causa è decisa mediante deposito della
sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 83
del D.L. n. 18/2020 e dall'art. 36 del D.L. n. 23/2020, l'art. 83
comma 7, lettera h) del Decreto Legge 17/3/2020, n. 18 convertito
con Legge n. 27 del 24/4/2020 e l'art. 221 del Decreto Legge
19/5/2020 n. 34, convertito con Legge n. 77 del 17/7/2020 che
consente, per le cause che non richiedono la presenza personale delle
parti, di procedere alla trattazione della stessa con la modalità
"scritta".

Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto

Con ricorso depositato il **15.03.2018**, ~~Tommaso~~ ~~Stomati~~ dopo aver premesso di essere dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, quale docente di istituto secondario di secondo grado, ha dedotto: di essere stata **immessa in ruolo il 01.09.2011** e di aver superato il **31.08.2012** il periodo di prova; che dall'a.s. 2001/2002 ha prestato servizio alle dipendenze del M.I.U.R. con ripetuti contratti a termine come analiticamente riportati in ricorso; che il servizio prestato **dall'a.s. 1998/99 all'a.s. 2000/01 e dall'a.s. 2004/2005 all'a.s. 2010/2011** prima dell'assunzione a tempo indeterminato è stato valutato in maniera erronea senza il riconoscimento ai fini dell'anzianità di servizio e degli scatti stipendiali; che ciò determina un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli insegnanti di ruolo; che il comportamento del Ministero integra una violazione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/01, come interpretato anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea; che, in particolare, la direttiva, nel prevedere che il trattamento dei lavoratori assunti a tempo determinato non deve essere deteriore rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato, si riferisce anche al trattamento economico; che il comportamento del MIUR integra un violazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro determinando un'ingiustificata disparità di trattamento a danno della ricorrente con violazione del principio di non discriminazione; che ciò ha trovato riscontro in numerose decisioni anche della giurisprudenza di merito e di legittimità.

In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale, in applicazione dei principi stabiliti dall'Ordinamento Comunitario e previa disapplicazione della normativa nazionale in materia, accerti e dichiari il proprio diritto a vedersi riconosciuto lo stesso trattamento, a fini giuridici ed economici, previsto dalle norme legislative e pattizie per il personale a tempo indeterminato e, conseguentemente, dichiari il proprio diritto al riconoscimento di tutti i servizi pre ruolo prestati in ciascun anno per intero e senza decurtazione, a tutti i fini giuridici ed economici, che tenga conto di tutti i servizi svolti in costanza di rapporto a tempo determinato dal **1998-1999**; dichiarare, per l'effetto, il diritto a percepire le differenze retributive maturate in virtù del nuovo legittimo inquadramento; con vittoria di spese.

Costituitisi in giudizio, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia hanno eccepito l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal Ministero

Graziangela Berloco, che ne hanno fatto richiesta nell'atto introduttivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 1951/2018 come innanzi proposta, così provvede:

1. dichiara il diritto di ~~completare~~ ~~lavoro~~ alla ricostruzione della carriera considerando per intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato aventi, una durata superiore a 180 giorni, a decorrere dall'anno scolastico 1998/99 all'anno scolastico 2000/01 e dall'anno scolastico 20/05 sino alla data di immissione in ruolo;
2. condanna il M.I.U.R. a collocare ~~completare~~ ~~lavoro~~ nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto, anche a tempo determinato;
3. condanna altresì il M.I.U.R. al pagamento, in favore di ~~completare~~ ~~lavoro~~, delle differenze retributive derivanti dagli incrementi che il contratto collettivo collega alla maturazione dell'anzianità per i periodi di servizio effettivamente prestati, nei termini chiariti in parte motiva, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994;
4. condanna il M.I.U.R. al pagamento delle spese processuali che, al netto della compensazione di $\frac{1}{2}$, liquida in € ~~20.000~~ per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Gianluigi Giannuzzi Cardone e Graziangela Berloco.

Trani, 16.11.2020

IL CANCELLIERE
Rag. Leonardo ~~ROSELLI~~

Il giudice
Dott. Luca CAPUTO

